

Pubblicato il 11/12/2024

N. 06030/2024 REG.PROV.PRES.
N. 06487/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6487 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Floriana Fallea, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Saveria Rita Assalve, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche con decreto inaudita altera parte,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'avviso prot. n. 64933 del 07.05.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco dei candidati che

hanno partecipato alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 con indicazione dei relativi esiti, nella parte lesiva per la ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito “non superata”;

- del successivo avviso prot. n. 76336 del 29.05.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato gli esiti rettificati della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, nella parte lesiva per la ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito “non superata”;

- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato il mancato superamento della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, sostenuta da parte ricorrente in data 06.05.2024;

- della comunicazione di esito negativo della prova scritta di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, resa nota sulla piattaforma Formez - Concorsi smart, nella parte in cui è stato attribuito a parte ricorrente il punteggio complessivo pari a 5,9 (59/100);

- dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’espletamento della prova scritta di cui al D.M. n. 107/2023, in quanto viziati poiché non conformi ai quadri di riferimento e alle aree tematiche previste;

- dell’avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;

- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all’art. 9 del concorso riservato di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, che verrà pubblicata all’esito della prova finale del corso intensivo di formazione di cui all’art. 8.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da FALLEA FLORIANA il

21/06/2024, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche con decreto inaudita altera parte, dei seguenti provvedimenti:

- dell'avviso prot. n. 25773 del 19.06.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. per la Sicilia ha pubblicato l'elenco nominativo dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 ed assegnati all'U.S.R. per la Sicilia, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
- dell'avviso prot. n. 91843 del 21.06.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. per la Sicilia ha pubblicato l'elenco dei corsisti ammessi al corso distribuiti tra i vari UU.SS.RR. ed ha reso note le modalità di svolgimento e l'avvio delle attività relative al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente tra gli ammessi al corso per la regione Sicilia;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da FALLEA FLORIANA il 04/11/2024, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, approvata con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 e rettificata con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. AOODPIT 2206 del 19 agosto 2024, nella parte in cui non vi è compresa l'odierna ricorrente;
- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale se lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami contenuta nel

ricorso introduttivo depositato in data 12/06/2024;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale “Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito dal quale risulti l'indicazione:

1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. del nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con gli atti recanti motivi aggiunti e un sunto dei motivi di impugnazione ivi contenuti;
4. dei controinteressati;
5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. del testo integrale del ricorso introduttivo e degli atti recanti motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, degli atti recanti motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso, degli atti recanti motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, degli atti recanti motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
 - curi che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di eseguire la presente ordinanza e alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della stessa alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 dicembre 2024.

Il Presidente
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO

Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, quale difensore di Floriana FALLEA, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i., dell' art. 196 undecies comma 3 disp. att. cod. proc. civ. e ad ogni senso ed effetto di legge, ATTESTO che la sovraestesa ordinanza n. 6030/2024 emessa dal TAR Lazio - Sede di Roma, Sez. IV quater, pubblicata in data 11/12/2024, è conforme alla copia informatica contenuta nel fascicolo informatico del ricorso n.6487/2024 Reg. Ric. TAR Roma, dal quale è stata estratta.
Catania, 16/12/2024
Avv. Fabio Rossi